

# **Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e la struttura STUDIO MEDICO BIANCARDI SRL, relativo all'acquisto di prestazioni ambulatoriali erogate nell'ambito del Piano Operativo Aziendale finalizzato alla riduzione delle criticità delle liste di attesa per l'anno 2024**

## **Premesso che:**

- l'erogatore privato accreditato STUDIO MEDICO BIANCARDI SRL è soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio in virtù del provvedimento del Comune di Verona n. 2022/06.03/10049 del 31/08/2022 (protocollo 393344/31-08-2022), e dell'accREDITAMENTO istituzionale in virtù della Delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 09/05/2023 n. 548 per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale, per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR) a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni, secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero di posti letto previsto dalla vigente scheda di dotazione;
- l'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda ULSS definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- il DDR n. 125 del 10 settembre 2024 ha previsto che le risorse assegnate e non utilizzate per l'anno 2023 ex DGR 822/2023, DDR n. 118/2023 e DDR n. 145/2023, pari per l'Azienda ULSS 9 Scaligera ad € 1.337.218,50 fossero utilizzabili per la contrattazione con gli erogatori privati accreditati per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da erogarsi extra budget nell'ambito del Piano Operativo Aziendale finalizzato alla riduzione delle criticità delle liste di attesa;
- il DDR n. 172 del 9 dicembre 2024 ha previsto un ulteriore finanziamento di € 790.950,49 ad integrazione del precedente;
- con deliberazione aziendale n. 593 del 15/05/2025 questa Azienda ULSS ha preso atto dei finanziamenti DDR n. 125/2024 e DDR n. 172/2024, per la contrattazione con gli erogatori privati accreditati ed avviato l'iter amministrativo per la sottoscrizione degli accordi contrattuali ai sensi delle vigenti disposizioni;
- il presente accordo si applica esclusivamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale finalizzate al recupero delle liste d'attesa per l'anno 2024, in supero ai tetti di spesa previsti dalle DGR n. 925/2021 e DGR n. 101/2022 per gli erogatori privati accreditati.

Tutto ciò premesso e considerato

**tra**

l'Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda ULSS) con sede in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Direttore f.f. della UOC Direzione Amministrativa

Territoriale Dott. Alessandro Ferronato, delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 593 del 15/05/2025

e

la struttura STUDIO MEDICO BIANCARDI SRL (di seguito erogatore privato accreditato) in persona del Legale Rappresentante Dr. Biancardi Gianfranco, con sede in via Colonnello Fasoli, 1, c.f./p.iva 04800980239, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.,

si conviene e si stipula il seguente

## **ACCORDO CONTRATTUALE**

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, da parte dell'erogatore privato accreditato, a favore dei cittadini residenti nel Veneto, in regime di extra budget per l'anno 2024, che verranno remunerate secondo le tariffe in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, con oneri a carico del SSR nell'ambito delle funzioni e branche accreditate.

Le quantità ed i relativi importi sono riportati in Allegato A, possono essere redistribuiti tra le prestazioni elencate per rimodulare l'offerta in funzione dell'effettiva domanda da parte dell'utenza e saranno comunque riconosciute fino al tetto massimo assegnato pari ad € 8.362,60

### **Art. 2 – Obblighi dell'erogatore privato accreditato**

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero periodo contrattuale.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e comunque, della normativa di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresa quella emanata da ANAC in relazione ad ogni aspetto inerente l'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- b) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- c) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- d) utilizzo dei ricettari;
- e) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
- f) compartecipazione alla spesa da parte del cittadino;

- g) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda ULSS, delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali;
- h) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio;
- i) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione e del Ministero.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- II. adempiere a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del D.M. 2 aprile 2015, n. 70;
- III. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda ULSS, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost..

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile ed acconsente all'effettuazione di verifiche e controlli da parte dell'Azienda ULSS ai sensi di quanto riportato all'art. 3.

L'erogatore privato accreditato eroga le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale solo ai residenti nel Veneto.

### **Art. 3 – Obblighi dell'Azienda ULSS**

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale tramite il proprio Nucleo Aziendale di Controllo.

L'Azienda ULSS effettua accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni previste nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

### **Art. 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

La remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 1 avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge. L'Azienda ULSS provvederà al pagamento delle prestazioni nel termine di 60 giorni dal ricevimento di specifica rendicontazione e specifica regolare fattura.

Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

#### **Art. 5 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla L.R. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Art. 6 – Durata dell'accordo**

La durata del presente accordo è limitata all'anno 2024.  
Non è ammessa proroga automatica.

#### **Art. 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

L'erogatore privato accreditato accetta che:

- l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS e l'erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento, deve stipulare un nuovo accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS. In relazione a detti mutamenti, l'Azienda ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione, all'esercizio o all'accREDITamento previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accREDITamento;
- c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- d) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda ULSS intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accREDITamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analoga

sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Art. 8 – Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Art. 9 – Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

#### **Art. 10 – Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

#### **Art. 11 – Imposta di registro e imposta di bollo**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione. L'imposta di bollo è a carico dell'erogatore privato accreditato.

#### **Art. 12 – Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per STUDIO MEDICO BIANCARDI SRL  
il Legale Rappresentante  
Dr. Biancardi Gianfranco

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera  
Il Direttore f.f. UOC DAT  
Dr. Alessandro Ferronato

#### **Data**

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 10 (Controversie).

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per STUDIO MEDICO BIANCARDI SRL  
il Legale Rappresentante  
Dr. Biancardi Gianfranco

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera  
Il Direttore f.f. UOC DAT  
Dr. Alessandro Ferronato

**ACCORDO CONTRATTUALE  
PIANO OPERATIVO AZIENDALE 2024  
Allegato A  
"Studio Medico Biancardi Srl"**

**TOTALE CONTRATTATO**

<b>Gruppo</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione Prestazione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Importo</b>	<b>N. prestazioni</b>	<b>Importo Lordo</b>
Prima visita	89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	traccianti	20,50	68	1.394,00 €
<b>TOTALE PRESTAZIONI CONTRATTATE NEL DETTAGLIO</b>					<b>68</b>	<b>1.394,00 €</b>
Ulteriori prestazioni aggiuntive derivanti da quanto effettivamente contratto						6.968,60 €
<b>TOTALE CONTRATTATO *</b>						<b>8.362,60 €</b>

\* Rispetto al totale contratto gli importi riconosciuti sono quelli al netto del ticket incassato dall'Erogatore che viene considerato anticipo finanziario